

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
ALLE SOCIETA' ERSU SPA E SEA AMBIENTE SPA

Premesso che:

- l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, istituita con legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è un Ente rappresentativo dell'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, che svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio;
- RetiAmbiente S.p.A., Gestore Unico del Servizio nell'ATO Toscana Costa già a partire dal 01/01/2021, provvederà a svolgere il servizio nei 14 Comuni della Lunigiana: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;
- con disposizione della capogruppo Retiambiente il servizio nei sopra citati comuni sarà gestito dalle società Ersu spa e Sea Ambiente spa, Ersu spa, in accordo con Sea Ambiente spa, provvederà all'assunzione dei lavoratori impiegati nei servizi di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni citati con decorrenza dal 01/01/2021;

Premesso altresì

- che l'articolo 202 – Affidamento del servizio, comma 6, decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico dell'ambiente), prevede che nel settore dei servizi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, le risorse umane assunte presso la società uscente otto mesi prima dell'affidamento saranno soggette, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio immediato al nuovo gestore del servizio. Al passaggio si applica la disciplina del trasferimento del ramo d'azienda prevista dall'articolo 2112 del Codice civile;
- che il vigente Contratto Collettivo Nazionale dei servizi ambientali di Utilitalia ("CCNL") apporta disposizioni integrative, contenute nell'articolo 6, nelle quali si chiarisce che la società subentrante assume *ex novo*, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato, addetto in via ordinaria allo specifico servizio affidato;
- che, con comunicazione del 04 dicembre u.s. (Prot. 6206), Retiambiente e le due Società Ersu spa e Sea Ambiente spa informavano ufficialmente le parti sindacali del subentro nella gestione del servizio e che nell'incontro con le stesse tenutosi in data 09 dicembre u.s. venivano fornite le prime indicazioni inerenti il passaggio del personale;
- che con pari comunicazione inviata in data 04/12/20, a mezzo pec, ERSU SPA richiedeva a IDEALSERVICE SOC. COOP, con sede legale in Passignano di Prato (UD), via Basaldella 90 e MARIS SOC. COOP., con sede legale in La Spezia (SP) via Tommaseo 25 (imprese cessanti) l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra tempo pieno e tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrica B. Di tale adempimento veniva contestualmente data comunicazione alle rappresentanze sindacali;
- durante l'incontro del 9 dicembre c/o la sala consiliare di Aulla si teneva il suddetto incontro con la presenza delle parti sindacali, del gestore uscente, di Retiambiente spa, di ERSU spa e SEA Ambiente spa, nel quale si riscontravano le liste del personale prodotto dal gestore uscente e la lista del personale prodotta da Retiambiente spa, così come fornita dall'Autorità Toscana Costa al momento della ricognizione del personale;
- che nel corrente mese sono stati promossi incontri, al quale hanno partecipato le imprese cedenti, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, al fine di perfezionare la procedura per l'assunzione del personale interessato;

- che in data odierna la riunione ha lo scopo di definire un accordo che regoli il trasferimento del personale interessato;

tutto ciò premesso, le parti stipulano il presente accordo:

- 1) Come da ricognizione trasmessa da Retiambiente spa ed acquisita da Ato Toscana Nord, i dipendenti a tempo indeterminato della società IDEALSERVICE SOC. COOP, individuati nell'allegato A del presente accordo, e i dipendenti a tempo indeterminato della società MARIS SOC. COOP, individuati nell'allegato B del presente accordo, per l'affidamento del servizio al nuovo gestore del servizio, verranno trasferiti a far data dal 1° Gennaio 2021 a ERSU SPA che li assumerà *ex novo* senza effettuazione del periodo di prova.
Il personale in aspettativa o assente dal lavoro per cause di forza maggiore o di servizio (es: malattia, infortunio, ecc.) rimarrà in forza al precedente gestore fino alla chiusura dell'evento, per poi essere assunto *ex novo* da ERSU SPA il primo giorno utile.
Al passaggio si applica la disciplina del trasferimento del ramo d'azienda prevista dall'articolo 2112 del Codice Civile, come stabilito dall'art. 202, comma 6, del D.Lgs 152/2006 (Testo Unico dell'ambiente) e quanto disposto dall'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale dei servizi ambientali di Utilitalia;
- 2) Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1) sarà regolato integralmente dal CCNL dei servizi ambientali, recepito totalmente da ERSU SPA, con riconoscimento del valore degli aumenti periodi di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze del precedente gestore.
ERSU spa riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametricale B, ai fini del passaggio alla posizione parametricale A nel medesimo livello professionale.
Accordi e/o usi aziendali in vigore presso il cedente alla data del trasferimento non saranno più applicabili presso il cessionario, dotato di propri accordi aziendali che saranno quindi applicati anche ai dipendenti entranti.
Restano in capo al precedente gestore la liquidazione delle spettanze di fine rapporto, ivi compresi i ratei di ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, premio di produttività e trattamento di fine rapporto.
- 3) Orario di lavoro, si conviene quanto segue:
 - a) Per i lavoratori a tempo pieno, la durata dell'orario ordinario di lavoro sarà fissata in 38 ore settimanali, distribuite, di norma, su 6 giorni. L'orario giornaliero di lavoro sarà svolto nell'ambito di nastri lavorativi anche differenziati, della durata di 6 ore e 30 minuti, di cui 6 ore e 20 minuti di lavoro effettivo e 10 minuti di pausa non retribuita;
 - b) Per i lavoratori a tempo parziale, la durata della prestazione non sarà inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno, con durata prestazione minima giornaliera pari a 3 ore;
 - c) Il lavoro a tempo parziale di 18 ore settimanali, svolto da alcuni lavoratori di cui al comma 1), sarà variato a 19 ore settimanali. La prestazione lavorativa richiesta sarà a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie giornaliere prestabilite;
- 4) Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale assunto di cui al comma 1), si conviene quanto segue:
 - a) ERSU SPA riconoscerà il medesimo inquadramento, livello professionale e la medesima retribuzione base stabilita dal CCNL, assegnato loro dall'impresa cessante il 5/5/2020, 240^a giorno precedente l'inizio dell'avvicendamento;
 - b) I compensi e/o trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello a contenuto economico in vigore presso l'azienda uscente cesseranno di essere riconosciuti e saranno sostituiti da quanto stabilito dall'articolo 2, lettera C) del CCNL e dagli accordi aziendali in essere con il cessionario;
 - c) Cesseranno di essere riconosciuti i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, del CCNL;
 - d) Eventuali compensi, trattamenti *ad personam* in vigore presso l'azienda uscente saranno più applicabili presso il cessionario, se assegnati prima dei 240 giorni precedenti l'inizio

dell'avvicendamento; se assegnati dopo tale data saranno regolati da quanto previsto dal comma 11 dell'art. 6

- 5) Per il personale part time di cui al punto 1) l'Azienda si impegna, in caso di necessità di ulteriori ore di lavoro sul servizio svolto per livello professionale, di modificare in aumento l'orario di lavoro attuato dal lavoratore, fino alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno, previo consenso dell'interessato;
- 6) Saranno mantenute le deleghe di iscrizione sindacale sottoscritte a suo tempo dai lavoratori a favore delle varie OO.SS., e sarà cura delle Società uscenti fornirne copia ad Ersu spa;
- 7) Saranno riconosciuti i ruoli degli RLSSA attualmente in essere c/o l'Azienda uscente Idealservice, fino alle nuove elezioni che sono state posticipate e dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2021, come da accordo siglato il 17 dicembre u.s. tra Utilitalia e le OO.SS. stipulanti;
- 8) L'Azienda si impegnerà ad effettuare una selezione pubblica in cui sia previsto un criterio di punteggio aggiuntivo che tenga conto, in base ai giorni lavorati, dell'anzianità di occupazione per chi ha già svolto servizio nei 14 comuni della lunigiana, tenendo quindi conto del personale a tempo determinato indicato nella lista presentata da Idealservice (allegato C);
- 9) La società cedente IDEALSERVICE SOC. COOP., qui rappresentata dal dott. Gabriele Verona, dichiara di sollevare ERSU SPA da ogni responsabilità e solidarietà per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, nonché per ogni diritto e/o pretesa, riferito all'intercorso rapporto di lavoro e non ancora sorto e/o azionato e/o rivendicata, che i lavoratori dovessero in seguito avanzare direttamente o indirettamente nei confronti di Ersu. Per tale ragione, IDEALSERVICE SOC. COOP. si dichiara sin da ora tenuta a manlevare e tenere indenne Ersu da quanto da quest'ultima eventualmente erogato ai suindicati lavoratori, a fronte di pretese retributive e/o contributive e/o indennitarie e/o risarcitorie riferite all'intercorso rapporto di lavoro tra detti dipendenti e la medesima IDEALSERVICE SOC. COOP.
- 10) La società cedente MARIS SOC. COOP., qui rappresentata dal Legale rappresentante dott. Fabrizio Augello, dichiara di sollevare ERSU SPA da ogni responsabilità e solidarietà per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, nonché per ogni diritto e/o pretesa, riferito all'intercorso rapporto di lavoro e non ancora sorto e/o azionato e/o rivendicata, che i lavoratori dovessero in seguito avanzare direttamente o indirettamente nei confronti di Ersu. Per tale ragione, MARIS SOC. COOP. si dichiara sin da ora tenuta a manlevare e tenere indenne Ersu da quanto da quest'ultima eventualmente erogato ai suindicati lavoratori, a fronte di pretese retributive e/o contributive e/o indennitarie e/o risarcitorie riferite all'intercorso rapporto di lavoro tra detti dipendenti e la medesima MARIS SOC. COOP.;
- 11) Per quanto non previsto e regolato nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del CCNL servizi ambientali UTILITALIA e la normativa di legge in materia..

Pietrasanta, 23 dicembre 2020

Letto, approvato e sottoscritto

IDEALSERVICE Coop Soc.

MARIS Coop Soc.

Amministratore Unico di Ersu spa

Direttore Generale di Ersu spa

Dirigente di Sea Ambiente spa

I componenti RSU

I rappresentanti territoriali firmatari degli accordi collettivi

FP CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI

FIADEL

Per presa visione
Retiambiente Spa

ALLEGATO A

Cognome Nome

ACHILLI DANIELE
ANGIOLINI STEFANO
BABBINI YURI
BADIALE UMBERTO
BALDASSINI FABRIZIO
BALDASSINI MATTIA
BARBIERI MAURO
BASSIGNANI JACOPO
BATTAGLIA MARCO
BELLANI STEFANO
BIANCHINI BARBARA
BORACCHIA MASSIMO
BORRINI TIZIANO
BRIBIGLIA FRANCESCO
CABRELLI DIEGO
CAGNACCI DANIELE
CALCINA DANIELE
CENTOFANTI GIANNI
CERDELLI GABRIELE
CERRAI DANIELE
CERVERA LEONARDO
CERVIA ILARIA
COLLECCHIA FRANCO
CORVI STEFANIA
COSTA ALEX
COTZA GIONATA
FAGGIANI MICHELE
FANTONI PAOLO
FERRARI ROBERTO
FIORENTINI PASQUALE
FORMENTINI MASSIMILIANO
FRANCINI FRANCESCO
FRANZA PAOLO
FURIA TOMAS
GABELLONI EMILIO
GENOVESI MORENO
GHELFI ROBERTO
GIANNARELLI GABRIELE
GIARDINA ANDREA
GINESI CRISTIAN
GRANDI FABIO
GROSSI ALESSANDRO
LAZZERONI CLAUDIO
LENTINI FILIPPO
LOMBARDI MATTEO
LUCIANI SANDRO
MALASPINA NICOLA
MANCINI PAOLO
MARTINI DAVIDE
MERLINI FRANCO
MURA LINDA
NICOLETTA ANTONIO

OLIVIERI ALESSANDRO
PANGI LEONARDO
PAPPINI ADAMO
PASQUALINI CLAUDIO
PETRICONE MARCO
PETRUCCI CLAUDIO
PETRUCCI GILDA
PIETRINI RITA
RAISA JOHNNY
RICCI DIEGO
ROSSETTI ALBERTO
ROSSI LORENZO
ROSSI PAOLO
ROTELLI DANIELE
RUGGERI IVAN
SALVI MIRCO
SANTUCCI SABRINA
SEREMEDI LIONELLO
SICHI MASSIMILIANO
STURLESE DANIELE
TACCHETTI GIOVANNI
TONDINI ANDREA
TONELLI GIACOMO
VENTURINI MARCO
VIOLA MAURIZIO
VOLPI LIVIO

ALLEGATO B

NOMINATIVO
ALBONETTI RITA
LOMBARDI ROSANNA
FERDANI ROBERTO
PISARELLI STEFANO
MARANGONI PAOLO
ANTONIOTTI ROBERTO
LANDUCCI ROBERTO
CHIOCCA STEFANO

ALLEGATO C

	LAVORATORE	DURATA COMPLESSIVA RAPPORTI DI LAVORO
1.	BATTAGLIA DANIELE (710 GG)	710 GG
2.	ARENARE ANDREA (671 GG)	671 GG
3.	FOLEGNANI ANDREA (459 GG)	459 GG
4.	MAZZOLI VITTORIO (385 GG)	385 GG
5.	BANCEU SORIN IONEL GHEORGHE (329 GG)	329 GG
6.	VICARI EMILIO (291 GG)	291 GG
7.	DAVID ALESSANDRO (263 GG)	263 GG
8.	ANTONELLI ENRICO (79 GG)	79 GG
9.	BONOTTI STEFANO (79 GG)	79 GG